



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Co.R.A.N.

OGGETTO: Verbale dell'incontro con le organizzazioni sindacali del 18.01.2016.

In data 18.01.2016 alle ore 15.30, presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna, in Viale Merello, è convocato l'incontro tra il CORAN e le rappresentanze sindacali CGIL, CISL, UIL e SNAF per l'ulteriore discussione sulle richieste di interpretazione autentica di disposizioni contrattuali formulate dalla Direzione Generale dell'Ente, anche a seguito del verbale sottoscritto dal CORAN e dalle OOSS FLAI, FAI e UILA in data 10/08/2015.

Sono presenti il Presidente del CORAN Avv. Marco Aste, i componenti Avv. Alessandra Boldetti e Avv. Federico Melis e i Segretari Regionali della FLAI GCIL, FAI CISL, UILA-UIL.

A maggior chiarimento del verbale di interpretazione reso in data 10/08/2015, le parti danno atto di quanto segue.

Quanto all'interpretazione autentica dell'art. 5 parte II del CIRL 2004-2007, relativamente all'applicazione della disposizione alle vedette, il dipendente addetto al servizio di vedetta ha diritto al trattamento di trasferta laddove sia comandato a prestare servizio a distanza superiore a 25 km dalla sede ordinaria di lavoro. Il rimborso spese per il pasto viene riconosciuto in corrispondenza del pranzo e della cena.

Per quanto attiene in generale alla previsione contrattuale del rimborso pasto in misura forfettaria, le parti esprimono l'avviso che la stessa possa trovare applicazione solo qualora per il luogo il tempo e le modalità della trasferta il dipendente sia impossibilitato a produrre i giustificativi della spesa sostenuta per il pasto. Il rimborso forfettario non potrà pertanto essere riconosciuto qualora la trasferta sia effettuata in luogo ove sono presenti esercizi commerciali per la somministrazione del pasto.

Quanto all'art. 5 comma 4 CIRL 30.06.1997 come modificato dall'art. 7 parte IV CIRL 2008-2010, l'Ente consentirà i recuperi per maltempo e altre cause come previsto dal CIRL 2008-2010, fino al raggiungimento delle 151 giornate lavorative. Qualora il semestre di calendario preveda un numero inferiore di giornate lavorative, l'Ente garantirà la prosecuzione dell'attività lavorativa per un numero di giornate pari alla differenza fra 151 e il numero di giornate lavorative teoriche del semestre.

[Handwritten signatures and initials]



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Co.R.A.N.

Per quanto riguarda l'art. 5 parte II del CIRL 2008-2010 le parti prendono atto che la sperimentazione ha determinato un incremento delle giornate di malattia, ma le Organizzazioni Sindacali, tenuto conto del contesto in cui l'accordo era stato concluso, propongono di rinviare la modifica della disposizione contrattuale richiamata con la nuova piattaforma contrattuale in via di definizione. Il CORAN rimetterà la problematica all'Assessorato competente.
La riunione termina alle ore 16:30. Lo SNAF, pur ritualmente convocato, non si è presentato.

Per il CORAN Avv. Marco Aste *av. Marco Aste*
Avv. Alessandra Boldetti *Avv. Alessandra Boldetti*
Avv. Federico Melis *av. Federico Melis*

per la FLIA CGIL: Raffaele Lecca *Raffaele Lecca*
per la FAI-CISL: Francesco Piras *Francesco Piras*
per la UILA-UIL: Pasquale Deiana *Pasquale Deiana*